



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

PROT. 5937/RU

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

il soggetto autorizzato alla istituzione e gestione del deposito ai sensi dello stesso decreto è tenuto a prestare all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito;

Considerato che alla società Aromatic Suisse Srl con sede legale in Como, Viale

Innocenzo XI n. 19 è stata inviata comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, di avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito in data 8 marzo 2016, prot.n. 23611, non avendo alla data di detta comunicazione, la citata società, provveduto a prestare la cauzione prescritta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni;

Vista la garanzia prestata dalla società Aromatic Suisse Srl n. 46797 del 10 maggio 2016, pervenuta in data 13 maggio 2016 e rilasciata dal Banco Popolare di Bergamo;

Considerato che è stata inviata comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, di avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito in data 25 ottobre 2016, prot.n. 104012, non avendo alla data di detta comunicazione, la citata società, provveduto a presentare l'appendice alla garanzia rilasciata dal Banco Popolare di Bergamo richiesta in data 24 maggio 2016 prot.n. 49345;

Considerato che alla data della presente determinazione non è pervenuta la citata appendice richiesta in data 24 maggio 2016;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Per i motivi indicati in premessa, la società Aromatic Suisse Srl con sede legale in Como, viale Innocenzo XI n. 19 è decaduta, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione in Valmorea (CO), Via alla Filanda, 285/3 codice imposta COPLI0003;

2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Fabio Carducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993.

Roma, 20 gennaio 2017



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli